

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 22 gennaio 2014, n. 8 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 174, comma 1, lettera a) e comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo))

Art. 1 modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 8/2014

Art. 2 modifica all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 8/2014

Art. 3 disposizione transitoria

Art. 4 entrata in vigore

Art. 1 modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 8/2014

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Regione 8/2014, è sostituito dal seguente:

“1. Per l'accesso al contributo, l'interessato presenta una domanda secondo uno schema pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel suo sito istituzionale, sottoscritta nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo e corredata dalla documentazione prevista dal bando.”

Art. 2 modifica all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 8/2014

1. la lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 del Decreto del Presidente della Regione 8/2014 è sostituita dalla seguente:

“d) qualora dal bilancio finale entrate/spese di cui alla lettera d) dell'articolo 15 risulti un ammontare di spese complessive, riferite all'attività finanziata, inferiore del 40% a quanto previsto nel decreto di concessione.”

art. 3 disposizione transitoria

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 8/2014, come modificato dall'articolo 2 del presente regolamento, si applica anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

art. 4 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE